REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Virginia SANGIUOLO -Presidente
Dott. Angela LATELLA -Consigliere
Dott. Riccardo BAUDINELLI -Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 133/2013 R.G. promossa da
MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui Uffici è domiciliato in Viale Brigate Partigiane n. 2

nei confronti di appellante

[redacted], residente in Genova ed ivi elettivamente domiciliato in Salita Salvatore Viale 5/2, presso e nello studio dell'Avv. Alessandra BALLERINI, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

appellato

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria difesa eccezione e deduzione, riformare la sentenza appellata e per l'effetto:
- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;
- in subordine, dichiarare legittimo il provvedimento n. K10C/257015 del 8/2/2011 di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana.

Vinte le spese".

Per l'appellato: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, rigettare le domande tutte formulate dal Ministero dell'Interno in atto di appello e confermare la decisione impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2527/2012 del 26/6-6/7/2012, il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, pronunciandosi sul ricorso presentato da [redacted] chiedendo l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno in data 8/2/2011, con quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana, annullava il suddetto

Firmato Da: SANGIUOLO VIRGINIA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac8d8 - Firmato Da: OLCESE MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac921
Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd

decreto e dichiarava che [redacted] è cittadino italiano, condannando parte convenuta al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte, con atto notificato in data 31/1/2013, l'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Interno, deducendo i seguenti motivi:
1) difetto di giurisdizione del G.O. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 6 L. 91/1992, in quanto l'esercizio del potere di concessione della cittadinanza, comportando comunque una valutazione della situazione giuridica dell'istante in relazione al suo effettivo e stabile inserimento nella comunità nazionale, attinge anche l'interesse pubblico e non solo quello (esclusivo) del privato, con la conseguenza che esso presenta ambiti latamente discrezionali e quindi sussiste la giurisdizione del G.A.;
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 L. 91/92 – non si comprende come, nel valutare la possibilità di concedere la cittadinanza italiana, possa evitarsi di prendere in considerazione una sentenza, seppur pronunciata ex art. 444 c.p.p., che evidentemente da conto di come l'odierno appellato fosse verosimilmente consapevole della propria condotta colpevole, laddove il TU sull'immigrazione prevede espressamente come la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. sia ostativa al mero ingresso nel territorio nazionale di soggetto extracomunitario, mentre in fattispecie simile a quella oggetto del presente giudizio la Cassazione ha rilevato che, a prescindere dall'assimilabilità del patteggiamento ad una condanna, il fatto storico debba essere valutato nell'ambito di procedimento ex art. 9 L. 91/1992.
Sulla scorta di tali motivi l'Amm.ne appellante chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; in subordine dichiarare legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza.
Con comparsa si costituiva il [redacted], il quale instava per il rigetto dell'appello, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata.
Infine le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 22.5.2014, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e 20 per le repliche).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte l'appello deve essere rigettato perché infondato.

1) Con riferimento al primo motivo di appello, relativo al difetto di giurisdizione, si rappresenta che il potere discrezionale della pubblica Amministrazione, nella concessione della cittadinanza, è venuto meno nel caso specifico per decorso del termine di due anni previsto dall'art. 8 comma 2 legge 5 febbraio 1992, n.91, in base al quale "l'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni".
Non vi era più alcuno spazio, contrariamente a quanto sostiene l'amministrazione appellante, per una valutazione della situazione giuridica dell'istante in relazione al suo effettivo e stabile inserimento nella comunità nazionale, di natura tale da attingere anche l'interesse pubblico e non solo quello (esclusivo) del privato.
In questo senso si è espressa la Giurisprudenza: "In tema di acquisto della cittadinanza italiana "iuris communicatione", il diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza

Firmato Da: SANGIUOLO VIRGINIA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac8d8 - Firmato Da: OLCESE MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac921
Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd

che, una volta precluso l'esercizio di tale potere - a seguito dell'inutile decorso del termine previsto (un anno dalla presentazione dell'istanza, in base all'art. 4 secondo comma, legge n. 123 del 1983, elevato a due anni, per il primo triennio di applicazione di detta legge, in forza dell'art. 6 legge citata, e definitivamente, in forza dell'art. 8, comma secondo, legge n. 91 del 1992) -, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo all'emanazione dello stesso, per il richiedente che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1000 del 27/01/1995, Rv. 490049).
Si deve quindi confermare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

2) Con riferimento al secondo motivo di appello, relativo all'assimilabilità del c.d. "patteggiamento" (applicazione pena su richiesta) alla pronuncia di condanna, si evidenzia che la questione appare superata dal decisivo rilievo che è intervenuta riabilitazione. Infatti ai sensi dell'art. 6 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n.91, "la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna".
Se poi si vuole approfondire la questione relative alla distinzione tra sentenza di condanna e patteggiamento, si deve tenere presente dell'orientamento più recente della Giurisprudenza in tema di interpretazione dell'art. 445 comma 1 bis. c.p.p.: orientamento secondo il quale "la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Cass. Pen. Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005 - dep. 23/05/2006, Diop, Rv. 233518)
Si legge nella motivazione che le modifiche legislative intervenute in tema di patteggiamento hanno confermato "la stretta interpretazione del precetto dell'ultimo periodo dell'ora ricordato art. 445 c.p.p., comma 1 bis ed il contenuto di accertamento che contrassegna anche la decisione che applica la pena su richiesta".
La Giurisprudenza civile, pronunciandosi sul punto con specifico riguardo alla questione della concessione della cittadinanza, si è apparentemente discostata da tale presa di posizione, ribadendo che "L'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione dipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale, bensì dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza, e, quindi, non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (alla stregua dell'originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.), ma richiede una vera e propria sentenza di condanna" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24312 del 22/11/2007, Rv. 601197).
Come risulta dalla massima, peraltro, la pronuncia della Cassazione civile si riferisce all'originaria disciplina del c.p.p., prima delle innovazioni intervenute soprattutto con la L. 97/2001, che ha modificato l'art. 445, nonché l'art. 653 c.p.p. (sull'efficacia del patteggiamento nel giudizio disciplinare: Sez. U, Sentenza n. 18701 del 31/10/2012, Rv. 623980), il cui tenore è stato posto dalle Sezioni Unite penali a base del mutamento interpretativo favorevole ad una più marcata assimilazione del patteggiamento alla sentenza di condanna anche sotto il profilo del contenuto di accertamento.
Da questo punto di vista, occorre innanzi tutto prendere atto che la sentenza di patteggiamento in discussione, essendo intervenuta in data 23/12/1999, è sicuramente anteriore a tali innovazioni e quindi l'argomentazione sviluppata da Cass. 24312/2007 si adatterebbe perfettamente al caso in esame, dovendosi avere appunto riguardo alla

Firmato Da: SANGIUOLO VIRGINIA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac8d8 - Firmato Da: OLCESE MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac921
Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd

disciplina originaria del c.p.p. sul patteggiamento, disciplina nella quale l'equiparazione alla sentenza di condanna era sicuramente meno accentuata.
Inoltre la Cassazione civile, in motivazione, preso atto degli orientamenti giurisprudenziali divergenti che si sono formati in ordine all'ambito della "equiparazione" della sentenza di applicazione della pena su richiesta alla sentenza di condanna, talvolta affermando la piena "equiparazione" (Cass. n. 2065/1999, 9068/1997, 8270/1996, 3490/1996, 12511/1995, 8489 e 8490/1994), talaltra negandola (Cass. n. 7196/2006), considera dal punto di vista metodologico "opportuno prendere le mosse dalla specifica disciplina normativa della cui applicazione si tratta" e reputa che il contrasto sia "superabile se si identificano le finalità perseguite dalla disciplina sostanziale applicabile, che in alcuni casi richiede l'accertamento del fatto-reato e della responsabilità penale dell'imputato e in altre ritiene rilevante il mero fatto giuridico della condanna, a prescindere dai presupposti e dalle modalità procedimentali con le quali sia stata adottata", per giungere alla conclusione che "l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza, previsto dalla L. n. 91 del 1992, art. 6, dipende non tanto dalla mera irrogazione della sanzione penale, quanto dall'accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezza e pertanto non può derivare dalla pronuncia della sentenza di applicazione su richiesta ma richiede una vera e propria sentenza di condanna".
Del resto, a seguito del decorso del termine biennale, non residua alcuno spazio per l'autonoma valutazione del fatto storico della sentenza di patteggiamento, per cui non si può in alcun modo prescindere dall'assimilabilità della sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna. Essendo venuta meno ogni discrezionalità, per le ragioni esposte con riferimento al primo motivo di appello, l'Amministrazione poteva soltanto verificare se la pronuncia in questione integrasse la situazione preclusiva dell'acquisto della cittadinanza prevista dall'art. 6 comma 1 lett. b L. 91/1992: situazione non ravvisabile nel caso di specie, stante, appunto, la non assimilabilità ad una sentenza di condanna della sentenza di patteggiamento in questione, in quanto emessa del vigore dell'originaria disciplina.
Quanto, infine, all'osservazione che la disciplina in materia di ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale preveda il patteggiamento come ragione ostativa, si osserva che la situazione di chi avendo contratto matrimonio con cittadino italiano chiede la concessione della cittadinanza è sicuramente diversa e meritevole di maggior tutela, rispetto a quella di chi chiede soltanto l'ingresso, senza avere ancora sviluppato legami significativi con il nostro paese, e comunque non consolidati come quello rappresentato dal vincolo matrimoniale.
Si ribadisce comunque che la questione è superata dalla riabilitazione concessa all'appellato.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, l'appello deve essere rigettato.

L'oggetto della causa e la natura degli interessi coinvolti costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

Firmato Da: SANGIUOLO VIRGINIA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac8d8 - Firmato Da: OLCESE MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac921
Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd

rigetta l'appello proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, nella persona del Ministro Pro Tempore avverso la sentenza n. 2527/2012 pronunciata inter partes in data 26/6-6/7/2012 dal Tribunale di Genova, in composizione collegiale, confermandola integralmente.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Genova, 7/10/2014.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Firmato Da: SANGIUOLO VIRGINIA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac8d8 - Firmato Da: OLCESE MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac921
Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd